



**FAC-SIMILE GARANZIA**

**Gara ai sensi dell'art. 55, del decreto legislativo n. 50 del 18 aprile 2016, mediante il Sistema dinamico di acquisizione della Pubblica Amministrazione (SDAPA), avente ad oggetto la fornitura di 2750 PC portatili 2 in 1 e Mobile Device per gli Uffici dell'Ispettorato nazionale del lavoro.**

**CIG 78621714C1**

## FAC-SIMILE DI GARANZIA DEFINITIVA PER LA STIPULA DEL CONTRATTO

Spett.le  
**Ispettorato nazionale del lavoro**  
Direzione Centrale risorse umane,  
finanziarie e logistica  
Piazza della Repubblica n.59  
00185 ROMA

\_\_\_\_\_, li \_\_\_\_\_

*(Istituto di credito / Società Finanziaria / Impresa di Assicurazione)*

Premesso che:

a) in data \_\_\_\_\_ l'Ispettorato Nazionale del Lavoro ha aggiudicato alla \_\_\_\_\_ (in seguito, per brevità anche "Fornitore" e/o "Impresa") la gara relativa alla stipula del Contratto per la fornitura di 2.750 pc portatili nell'ambito del sistema dinamico di acquisizione della pubblica amministrazione per la fornitura di prodotti e servizi per l'informativa e le telecomunicazioni;

b) ai sensi del predetto Contratto il Fornitore si impegna a garantire, nei confronti dell'Ispettorato Nazionale del Lavoro l'esatto e corretto adempimento di tutti gli obblighi, anche futuri, nascenti dal Contratto stesso;

c) il Fornitore si è impegnato a stipulare in favore dell'Ispettorato Nazionale del Lavoro una fideiussione bancaria o assicurativa irrevocabile, a prima e semplice richiesta scritta, incondizionata, con rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale, rinuncia all'eccezione di cui all'art.1957, comma 2 del Codice Civile nonché operatività della garanzia medesima – anche per il recupero delle penali contrattuali entro 15 giorni, con Istituto di Credito/Società Finanziaria o con imprese di assicurazione debitamente autorizzate all'esercizio del ramo cauzioni per l'importo massimo di Euro \_\_\_\_\_, \_\_ = ( \_\_\_\_\_ / \_\_);

d) il sottoscritto Istituto di credito \_\_\_\_\_ [*ovvero, in alternativa: la sottoscritta Società Finanziaria ovvero, in alternativa: la sottoscritta Impresa di Assicurazione*], con sede in \_\_, Via \_\_\_\_\_, n. \_\_ si è dichiarato/a disponibile a concedere la predetta fideiussione.

Tutto ciò premesso, a valere quale parte integrale e sostanziale della presente lettera, il sottoscritto Istituto di credito \_\_\_\_\_ <*ovvero, in alternativa: la sottoscritta Società Finanziaria ovvero, in alternativa: la*

sottoscritta Impresa di Assicurazione> (in seguito per brevità anche l'“Istituto” [*ovvero, in alternativa:* la “Società” *ovvero, in alternativa:* l'“Assicuratore”]), con sede in \_\_\_\_\_, Via \_\_\_\_\_, n. \_\_, iscritto/a nel registro delle imprese di \_\_\_\_\_ al n. \_\_\_\_ iscritto/a all'albo delle banche presso la Banca d'Italia <sup>1</sup>, nella persona dei suoi procuratori Sig. \_\_\_\_\_, nato a \_\_\_\_\_, il \_\_\_\_\_ e Sig. \_\_\_\_\_ nato a \_\_\_\_\_ il \_\_\_\_\_, in forza di procura speciale del \_\_\_\_\_, con la presente si costituisce fideiussore nell'interesse della \_\_\_\_\_ (*Fornitore*) in favore dell'Ispettorato Nazionale del Lavoro, e garantisce loro, alle condizioni di seguito stabilite, il puntuale ed esatto adempimento degli obblighi, anche futuri ai sensi e per gli effetti dell'art. 1938 cod. civ., assunti con la stipula del Contratto, il risarcimento dei danni derivanti dall'eventuale inadempimento degli obblighi stessi, il rimborso delle somme pagate in più al Fornitore rispetto alle risultanze della liquidazione finale, salva comunque la risarcibilità del maggior danno, l'eventuale maggiore spesa sostenuta per il completamento delle prestazioni nel caso di risoluzione del contratto disposta in danno del Fornitore, il pagamento di quanto dovuto dal Fornitore per le inadempienze derivanti dalla inosservanza di norme e prescrizioni dei contratti collettivi, delle leggi e dei regolamenti sulla tutela, protezione, assicurazione, assistenza e sicurezza fisica dei lavoratori, nonché il pagamento all'Ispettorato nazionale del lavoro delle somme il tutto sino ad un importo massimo pari a Euro \_\_\_\_\_, \_\_ = (\_\_\_\_\_/\_\_).

La garanzia è prestata alle seguenti condizioni:

1. L'Istituto <*ovvero, in alternativa:* la Società, *ovvero, in alternativa:* l'Assicuratore> si impegna, irrevocabilmente ed incondizionatamente, ad effettuare il pagamento sino all'importo massimo di Euro \_\_\_\_\_, \_\_ = (\_\_\_\_\_/\_\_), a prima e semplice richiesta scritta e, comunque, non oltre 15 (quindici) giorni dalla richiesta stessa formulata da parte dell'Ispettorato nazionale del lavoro, a mezzo raccomandata con ricevuta di ritorno oppure a mezzo pec, con l'indicazione dell'inadempienza riscontrata.

Alla richiesta non potrà essere opposta alcuna eccezione dall'Istituto <*ovvero, in alternativa:* dalla Società, *ovvero, in alternativa:* dall'Assicuratore>, anche nell'eventualità di opposizione proposta dal Fornitore o da altri soggetti comunque interessati ed anche nel caso in cui il Fornitore sia stato dichiarato nel frattempo fallito ovvero sottoposto a procedure concorsuali o posto in liquidazione.

2. Il Fornitore prende atto e accetta, ogni eccezione rimossa, che l'Istituto non dovrà accertare il fondamento della richiesta di pagamento ma, a fronte del semplice ricevimento della lettera di richiesta

---

<sup>1</sup> Per le società di assicurazione indicare gli estremi di iscrizione all'elenco delle imprese autorizzate all'esercizio del ramo cauzioni; per le società finanziarie indicare gli estremi di iscrizione al “**nuovo Albo**” di cui all'articolo 106 del D.Lgs. 385/93 presso la Banca d'Italia oppure, in caso di mancata conclusione del procedimento di iscrizione nel medesimo albo, gli estremi del procedimento amministrativo, avviato ai sensi della l. n. 241/90 per l'iscrizione all'albo di cui all'art. 106. Come risulta dal Comunicato della Banca d'Italia del 12 maggio 2016, possono esercitare l'attività di concessione di finanziamenti nei confronti del pubblico, come definita dal TUB e dalle relative norme di attuazione (cfr. DM n. 53/2015), oltre agli intermediari già iscritti al “**nuovo Albo**” ex art. 106 TUB, anche gli intermediari che, avendo presentato istanza nei termini previsti per l'iscrizione nel “**nuovo Albo**” ex art. 106 TUB, hanno un procedimento amministrativo avviato ai sensi della l. n. 241/90 e non ancora concluso

da parte dell'Ispettorato nazionale del lavoro, sarà obbligata ad eseguire il pagamento della somma richiesta.

3. L'Istituto *<ovvero, in alternativa: la Società, ovvero, in alternativa: l'Assicuratore>* rinuncia formalmente ed espressamente al beneficio della preventiva escussione del debitore principale e rinuncia altresì sin d'ora ad eccepire la decorrenza del termine di cui all'art. 1957 del Codice Civile.

4. La presente fideiussione opererà per tutta la durata del Contratto e, comunque, sino alla completa ed esatta esecuzione delle obbligazioni nascenti dal contratto medesimo e sarà svincolata, secondo le modalità ed alle condizioni di seguito indicate - previa deduzione di eventuali crediti dell'Ispettorato nazionale del lavoro verso il Fornitore - a seguito della esatta esecuzione delle obbligazioni contrattuali e decorsi detti termini. In particolare, la garanzia è progressivamente svincolata in ragione e a misura dell'avanzamento dell'esecuzione, nel limite massimo dell'80 per cento dell'iniziale importo garantito secondo quanto stabilito all'art. 103, comma 5, D.Lgs. n. 50/2016, subordinatamente alla preventiva consegna, da parte del fornitore all'istituto garante, di un documento attestante l'avvenuta esecuzione delle prestazioni contrattuali. Tale documento è emesso periodicamente dall'Ispettorato nazionale del lavoro.

5. L'Istituto *<ovvero, in alternativa: la Società, ovvero, in alternativa: l'Assicuratore>* sarà liberato dal vincolo di cui alla presente fideiussione solo con il consenso espresso in forma scritta dall'Ispettorato nazionale del lavoro.

6. La presente fideiussione è regolata, per tutto quanto non espressamente previsto dal presente contratto, dalla legge italiana e verrà interpretata in conformità alla medesima.

7. In caso di controversia tra l'Istituto [*ovvero, in alternativa: la Società, ovvero, in alternativa: l'Assicuratore*] e l'Ispettorato nazionale del lavoro è competente in via esclusiva il Foro di Roma.

Roma, li \_\_\_\_\_

## **Il Fornitore**

**L'Istituto**

(ovvero: **La Società**)

(ovvero: L'Assicuratore)